

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2018

**A tutte le aziende clienti  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Tracciabilità delle retribuzioni a partire dal 1 luglio 2018.

**Gentile Cliente,**

dal **primo luglio 2018 (01/07/2018)** scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1 commi 910-915, Legge 27.12.2017 n. 205 – legge di Bilancio per il 2018).

Lo scopo immediato della "ratio" della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dal CCNL applicato.

**La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:**

- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, **è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000;**
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

**L'ambito di applicazione di questa norma riguarda:**

- rapporti di lavoro subordinato;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 142/2001.

L'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista *"indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto"*.

Pertanto, rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali ad esempio e a titolo esemplificativo: contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.

I **rapporti di lavoro esclusi** da questa norma sono:

- i rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni
- i rapporti di lavoro domestico.

Le **modalità di pagamento** da parte dei datori di lavoro o i committenti, dovranno corrispondere ai lavoratori le loro retribuzioni con le seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesorerie con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Viste le pesanti sanzioni applicate, si prega tutti i clienti di porre molta attenzione a questa norma. Rimaniamo comunque a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento operativo a riguardo.

Cordiali saluti,

Lucchesi Giuseppe